



Comune di
Milano

Milano, data del protocollo

Direzione Transizione Ambientale
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
Direzione

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale AMBIENTE e CLIMA

alla c.a. dott. Dario Fossati
dario_fossati@regione.lombardia.it

alla c.a. dott.ssa Elisabetta Confalonieri
elisabetta_confalonieri@regione.lombardia.it

Oggetto: affidamento del servizio di gestione dei servizi ambientali nel territorio del Comune di Milano per gli anni 2021-2028 – Richiesta di indicazioni in merito alle prescrizioni di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF.

Com'è noto, ARERA, con provvedimento 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) in tema di gestione dei rifiuti.

Con riferimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui sopra e infra richiamate, si chiede, con la presente, di poter conoscere quali sono le indicazioni di codesto Ente in merito, in quanto di decisiva importanza nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica avviata dall'Amministrazione Comunale per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale sul territorio del Comune di Milano.

Infatti, in relazione alla citata attività di gestione dei rifiuti e alla scadenza naturale del contratto ventennale (08/02/2021) affidato alla società AMSA spa (ora AMSA spa - Gruppo A2A), con deliberazione di G.C. n. 1416 del 15/12/2020, il Comune di Milano ha approvato le linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale, riguardante la gestione integrata del ciclo rifiuti e le attività di pulizia urbana nel territorio comunale per gli anni 2021-2028 e con determinazione dirigenziale n. 11190 del 31/12/2020, il Dirigente competente ha approvato la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio.

A seguito della presentazione di ricorsi da parte di operatori economici, il Tar Lombardia, Milano, Sezione I, con ordinanze n. 226/2021 e n. 227/2021, pubblicate il 26/02/2021, ha sospeso la procedura di gara in accoglimento delle istanze cautelari proposte.

Per quanto qui di interesse, le censure dei ricorrenti si sono concentrate sulla scelta del Comune di Milano di chiedere agli operatori di individuare, mediante "procedure competitive", gli impianti di recupero/smaltimento da indicare in offerta tecnica, scelta effettuata da questa Amministrazione in osservanza della normativa vigente in materia e, nello specifico, anche del principio di prossimità. Questa decisione, secondo i ricorrenti, accentuerebbe ulteriormente la posizione di vantaggio competitivo di Amsa, società controllata al 100% da A2A, che, a sua volta, per struttura e dimensione societaria, gode di un ruolo dominante sul mercato lombardo del trattamento dei rifiuti, in quanto *proprietaria/controllante* di un numero significativo di impianti sulla totalità di quelli presenti sul territorio regionale.

Tale questione è oggetto anche della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF che prevede, tra le altre misure, la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Tale determinazione *“avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell’attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, [...].*

La citata deliberazione prevede, inoltre, che gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” siano sottoposti a regolazione tariffaria e che agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” si applichino condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente.

Ai sensi della deliberazione ARERA, *“l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” [...] avviene nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso”*. Nell’ambito delle stesse attività, vengono definiti anche i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, distinguendo i medesimi secondo il criterio di prossimità e indicando l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano agli stessi. Poiché, ai sensi della normativa vigente, la programmazione di settore è di competenza delle Regioni, le indicazioni di Regione Lombardia, in ordine alle prescrizioni della citata deliberazione, sono essenziali ai fini della procedura di gara sopra richiamata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si chiede, cortesemente, di trattare le richieste di cui alla presente con tutta l’urgenza consentita, in quanto fondamentali non solo per la procedura di gara in corso, ma anche per la definizione dei costi efficienti utili per la determinazione della tariffa.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più distinti saluti.

Il Direttore dell’Area
Angelo Pascale